

Avv. Angela Antonilli  
 Patrocinante in Cassazione  
 Via Mazzaroppi, 5  
 03043 Cassino (FR)  
 Pec.: avv.angela.antonilli@pec.it

**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**-SEZIONE FALLIMENTARE-**  
 RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E CONTESTUALE OMOLOGA DEL PIANO  
 (ex art. 67 e ss. D.Lgs n. 14 del 12/01/2019 come modificato dal D.Lgs n. 83 del 17.06.2022)

Nell'interesse dei coniugi **Bruno Testa** (C.F.: TSTBRN46T26G838F) nato a Pontecorvo (FR) il 26/12/1946, e **Chiarina Ripa** (C.F.: RPICRN52D68G838D) nata a Pontecorvo (FR) il 28/04/1952 entrambi residenti in Pontecorvo (FR) alla Via Tre Fontane, 2, rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Antonilli (C.F.: NTNNGL76A43E335E) presso il cui studio eleggono domicilio sito in Cassino (FR) 03043 alla Via Mazzaroppi,5, pec: [avv.angela.antonilli@pec.it](mailto:avv.angela.antonilli@pec.it), la quale dichiara, ai sensi dell'art. 176, comma 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero 08231763690 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: [avv.angela.antonilli@pec.it](mailto:avv.angela.antonilli@pec.it)

PREMESSO CHE

- i ricorrenti coniugi Testa Bruno e Ripa Chiarina non sono soggetti a procedure concorsuali previste dall'art. 1 del R.D. 16/03/1942 n. 267 e s.m.i., trattandosi di privati la cui esposizione debitoria non deriva da attività di impresa;
- i ricorrenti non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altre procedure di esdebitazione e di composizione della crisi;
- i ricorrenti hanno fornito idonea documentazione tale da consentire una dettagliata ricostruzione della loro situazione economica e patrimoniale dalla quale rileva un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dai coniugi ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che, specialmente nel corso dell'ultimo anno, ha reso enormemente difficoltoso l'adempimento delle obbligazioni secondo le scadenze originariamente stabilite;
- il predetto squilibrio ha trovato le proprie cause nei seguenti fattori: a) problemi di salute molto gravi che hanno colpito il sig. Testa, costringendolo a continui ricoveri ospedalieri, con conseguente dispendio economico; b) crisi economica generale che ha portato alla drastica riduzione del potere d'acquisto della moneta con conseguente aumento del costo della vita; c) rata del mutuo contratta per la ristrutturazione della casa familiare particolarmente alta; d) ricorso "a catena" ai finanziamenti; e) sostegno economico concesso ai figli.
- I ricorrenti risultano consumatori, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.lgs 14/2019, in quanto persone fisiche che hanno contratto i debiti di seguito specificati per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
- i ricorrenti hanno richiesto pertanto la nomina di un gestore della crisi presso l'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cassino, al fine di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, formulando relativa proposta di ristrutturazione dei debiti (doc. 1);
- veniva quindi nominata (doc. 2) in data 27/10/2022 la dott.ssa Eliana Altalena quale gestore nel procedimento n. 14/2022 del registro degli affari ex art. 9 D.M. 202/2014;
- seguivano una serie di incontri, contatti telefonici e via email con la professionista nominata al fine di valutare e proporre la migliore soluzione possibile, tenendo in considerazione la *ratio* ispiratrice della L. 3/2012, prima, e successivamente del D.Lgs. 14/2019 e ss.mm., nonché quelle del ceto creditorio;
- con relazione del 28/04/2023 (doc. 3) redatta ai sensi del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs 83/2022, da intendersi ivi integralmente riportata e trascritta, la professionista OCC ha attestato la veridicità dei dati trasmessi dai ricorrenti per il tramite del sottoscritto legale, attestando la fattibilità e la convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, oltre a controllare se ai fini della concessione dei finanziamenti,



Avv. Angela Antonilli  
 Patrocinante in Cassazione  
 Via Mazzaroppi, 5  
 03043 Cassino (FR)  
 Pec.: avv.angela.antonilli@pec.it

il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio dei debitori valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Tutto ciò premesso sinteticamente i coniugi Testa/Ripa, come sopra rappresentati e difesi

## CHIEDONO

**di essere ammessi alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma degli artt. 68 e s.s. del D. Lgs 14/2019, secondo la proposta di seguito esposta, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa, dell'Organismo di Composizione della Crisi.**

\*\*\*

### 1. SITUAZIONE RICORRENTI

#### **RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA**

I ricorrenti, che costituiscono il loro nucleo familiare e coniugi in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, sono attualmente pensionati INPS, precedentemente il sig. Testa ha prestato attività come dipendente presso l'Ospedale civile De Bosis di Cassino svolgendo attività di infermiere (capo sala) in rianimazione, per un breve periodo (2010/2017) ha prestato attività autonoma presso la clinica Villa Floria sita a Campozillone, invece la sig.ra Ripa è stata dipendente come bidella presso una Scuola Materna ed è in pensione dal 01/09/2019.

Versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 67 del Codice della Crisi, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Risiedono presso l'unico immobile di proprietà (ipotecato dalla Banca 1) adibito ad abitazione degli istanti censito al catasto fabbricati di Pontecorvo (FR) al foglio 38 mapp. 481 sub 1.

**Purtroppo il sig. Testa negli ultimi anni ha avuto e continua ad avere problemi di salute molto gravi che lo hanno costretto a continui ricoveri ospedalieri, con conseguente dispendio economico (doc. 4).**

In particolare nel 1993 subì il primo intervento chirurgico per esportazione di ernia discale L4-L5 destra. Nel 2010 è stato sottoposto a decompressione e stabilizzazione lombare. Nel maggio 2017 fu sottoposto a laminectomia per ernia discale L 5-S1. Fu diagnosticata cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale già trattata con cardioversione nel 2014. Diminuzione del visus bilaterale, riscontro di nevo stabile il OD. Ipoacusia bilaterale con labirintite. A settembre 2019 subocclusione intestinale in esiti di emicolectomia sinistra laparoscopica con ileostomia di protezione, successivamente rimossa, per malattia diverticolare del sigma e del colon discendente, in data 13/11/2019 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di chiusura di ileostomia.

Pertanto gli istanti hanno avuto un aumento del proprio indebitamento nei confronti dei propri creditori totalmente **incolpevole**, in quanto le obbligazioni oggetto dell'indebitamento c.d. a cascata sono state determinate, per un verso **dalle gravi patologie** che hanno colpito nel corso degli anni il sig. Testa, con conseguente dispendio economico necessario per i ricoveri e le medicine, e **dall'altro dai problemi causati soprattutto dalla rata del mutuo particolarmente alta e crescente**, contratto al fine di ristrutturare l'unica casa di proprietà ove abita con la moglie.

Va evidenziato che nel corso degli anni, in merito all'indebitamento assunto un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del merito creditizio ex art. 124 bis TUB, in quanto le stesse società finanziarie hanno continuato a finanziare i



Avv. Angela Antonilli  
 Patrocinante in Cassazione  
 Via Mazzaroppi, 5  
 03043 Cassino (FR)  
 Pec.: avv.angela.antonilli@pec.it

debitori senza alcuna verifica del merito creditizio, come riconosciuto anche dal Professionista OCC.

**Ne discende che a fronte di due pensioni nette di circa € 2.933,66 i sig.ri Testa /Ripa hanno un'esposizione mensile per i debiti contratti pari a circa € 2.304,00** a cui vanno aggiunte le spese necessarie e le occorrenze per il mantenimento, vitto e vestiario, utenze, per tutta la famiglia, molto esorbitanti visti gli aumenti attuali.

Tale situazione di squilibrio patrimoniale, esistente da alcuni anni, ha contribuito a far aggravare lo stato di sovra indebitamento dei sig.ri Testa /Ripa, stante l'assoluta impossibilità di far fronte alla posizione debitoria in essere, per l'insussistenza di un'adeguata capacità reddituale, che giustifica il ricorso alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

**Va al riguardo ribadito che lo squilibrio predetto è stato temporaneamente colmato:**

- **attraverso il ricorso ad altri finanziamenti (cosiddetti finanziamenti a catena), come risulta dalle crif allegate;**
- con la richiesta di sospensione del pagamento della rata del mutuo concessa ad Ottobre 2022 fino a gennaio 2023 (doc. 34);
- e con il ricorso ad aiuti finanziari di familiari ed amici.

I sig.ri istanti non hanno quindi colposamente determinato il sovra indebitamento ma hanno cercato di ristrutturare i propri debiti contratti originariamente per cause non imputabili agli stessi e necessitate da un evento negativo e imprevedibile legato al grave stato di salute del sig. Testa e alle necessità familiari, in particolar modo relative ai bisogni economici dei figli.

**2. Esposizione della debitoria (doc.ti 5 -6)**

I coniugi Ripa e Testa sono sottoscrittori in veste rispettivamente di parte mutuataria e parte terza datrice d'ipoteca e fideiussore:

- del **contratto di mutuo** (doc. 7) ipotecario fondiario rep. N. 225.141, racc. 12.897 stipulato in data 21.06.2011 con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. dell'importo originario di € 209.090,29, tasso variabile Euribor ad 1 mese, con durata iniziale superiore ad anni 15, salvo diversa durata in relazione alla variabilità del tasso, le cui somme sono state utilizzate (pag. 8 contratto di mutuo) quanto ad € 138.935,40 per estinguere altro finanziamento di originari € 150.000,00 concesso dalla Barclays Bank PLC in data 01.08.2008, e per la parte restante per ristrutturare la casa di abitazione. A garanzia del regolare adempimento del suddetto contratto è stata iscritta ipoteca sull'immobile sito in Pontecorvo (FR), via Tre Fontane, distinto nel Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 38, mapp. 481, sub 1 di proprietà esclusiva del sig. Testa Bruno, adibito a casa coniugale, il quale, inoltre, si costituiva fidejussore per l'importo di € 418.181,00. Il rimborso del suddetto mutuo era previsto avvenisse mediante rate posticipate mensili di importo prestabilito di € 1.155,53 per i primi 5 anni, successivamente crescente ogni 5 anni. Il debito residuo, così come specificato dall'istituto di credito, è pari ad € 86.573,82 in linea capitale, alla



Avv. Angela Antonilli  
Patrocinante in Cassazione  
Via Mazzaroppi, 5  
03043 Cassino (FR)

Pec.: avv.angela.antonilli@pec.it

data del 03.01.2023, oltre ad € 1502,95 per scoperto di conto corrente n. 18215/6358 intestato a Testa e Ripa.

Oltre al mutuo suddetto risultano le seguenti ulteriori singole esposizioni debitorie personali:

Testa Bruno:

- **Cofidis s.p.a (doc. 8)**: contratto di linea di credito Revolving n. 101101860557 del 23.12.2005, scadenza 31.12.2099, limite utilizzo € 5.000,00 rata mensile attuale € 175,00. Il suddetto creditore non ha mai dato riscontro alla richiesta dell'OCC di precisazione del credito pertanto il debito residuo è fatto pari a quello risultante dalla documentazione in atti di € 4.025,00 al 30.09.2022 tenuto anche conto del fatto che agli atti risulta una comunicazione in data 03.02.2022 con la quale la Cofidis spa comunicava al sig. Testa che in relazione al suddetto contratto la richiesta di utilizzo della linea di credito revolving non era stata accolta poiché non rispondente ai criteri di valutazione del merito creditizio adottati, ispirati a principi di prudenza nell'erogazione dei finanziamenti. Debito residuo € 4.025,00 (da rimodulare in base ai pagamenti effettuati).

- **Axactor Italy spa** cessionaria di Agos Ducato s.p.a.: (doc. 9) contratto di finanziamento n. 53085976/pp del 19.10.2015 di originari € 32.134,60, importo dovuto dal cliente € 32.134,60, della durata di n. 84 rate mensili dell'importo di € 568,00 cadauna, oltre € 2,00 per spese mensile gestione pratica. Dal capitale finanziato sono stati decurtati e trattenuti da Agos Ducato spa per la liquidazione, a titolo di estinzione finanziamento, i seguenti importi: € 2.703,52 per estinzione prestito personale n. 20113898543615 sottoscritto con la Findomestic in data 17.09.2012 (rata mensile € 253,00) ed € 10.426,98 per estinzione prestito personale n. 01048798589 contratto con la stessa Agos Ducato spa in data 26.09.2013 con rata mensile di € 335,00. In data 13.02.2019 il sig. Testa ha stipulato con il suddetto istituto un piano in acconto sul maggior dovuto con pagamento di n. 100 effetti di € 120,00 cadauno (con scadenza 25 del mese) e maxi cambiale a garanzia di € 4.000,00 sul debito rimanente. Il suddetto credito risulta ceduto alla Axactor Italy spa la quale ha quantificato il debito residuo con pec in data 12.01.2023 pari ad € 24.120,80 di cui € 21.232,55 capitale, € 2.541,47 interessi di mostra semplici e € 346,78 spese. La sig.ra Ripa è garante del suddetto credito.

- **Revalue s.p.a. (doc. 10)** cessionaria di Santander Consumer Bank spa: contratto di finanziamento n. 14144784 dell'11.09.2017 di originari € 16.040,00, di cui € 15.000,00 a disposizione del consumatore ed importo totale dovuto pari ad € 24.242,30, della durata di n. 72 rate mensili dell'importo di € 333,00 cadauna. Il credito risulta essere stato ceduto prima alla Golden Bar s.r.l. e successivamente alla Ifis NPL spa la quale ha riconosciuto la possibilità di pagamento mediante n. 131 effetti cambiari dell'importo di € 138,00 cadauno. Successivamente la suddetta esposizione è stata ceduta all'attuale titolare del credito, Revalue s.p.a. con il piano cambiario in corso il quale prevede il versamento di € 16.146,00 pari a nr 117 titoli di Euro 138,00 cad. dal 30.10.2020 al 30.06.2030. Debito residuo precisato dal creditore € 12.558,00. Del suddetto contratto la sig.ra Ripa risulta coobbligata.

- **Avvera s.p.a.:** (doc. 11) contratto di cessione del quinto n. 75588 del 04.05.2021 di importo originario pari ad € 31.026,47, importo totale dovuto dal consumatore, € 44.760,00 rimborsabile



Avv. Angela Antonilli  
 Patrocinante in Cassazione  
 Via Mazzaroppi, 5  
 03043 Cassino (FR)

Pec.: avv.angela.antonilli@pec.it

mediante n. 120 rate mensili di € 373,00 cadauna. Dal capitale finanziato è stata decurtata e trattenuta da Avvera spa per la liquidazione, a titolo di estinzione finanziamento, l'importo di € 21.325,95 per estinzione prestito personale n. 52195 sottoscritto con la Credem s.p.a. in data 20.06.2017 (rata mensile € 375,00). Il debito residuo precisato dal creditore alla data del 31.01.2023 è pari ad € 37.300,00; unitamente alla suddetta comunicazione l'istituto ha trasmesso conteggio estintivo anticipato alla data del 31.01.2023 pari ad € 27.694,63, al netto degli interessi non maturati; da detto importo vanno sottratte le ulteriori rate pagate dal sig. Testa fino al maggio 2023, per un totale di € 1.492,00. il debito residuo in caso di estinzione anticipata è pari ad € 26.202,63.

- **Agenzia delle Entrate Riscossione:** (doc. 12) avviso di addebito n. 34720180004060561, notificata in data 22.01.2019 relativa a contributi gestione separata Inps riferiti all'anno 2011, pari ad € 723,16 ed avviso di addebito n. 04720210012516037, notificato in data 28.11.2022 relativo a sanzioni ed interessi Irpef riferiti all'anno 2017 di € 814,89. Debito residuo € 1.538,05

### Ripa Chiarina:

- **Avvera s.p.a.:** (doc. 13) contratto di cessione del quinto n. 97984 del 14.10.2021 di importo originario pari ad € 14.915,29, importo totale dovuto dal consumatore, € 22.560,00 rimborsabile mediante n. 120 rate mensili di € 188,00 cadauna. Dal capitale finanziato è stata decurtata e trattenuta da Avvera spa per la liquidazione, a titolo di estinzione finanziamento, l'importo di € 6.479,10 per precedente contratto di cessione del quinto n. 10034084 sottoscritto con la società Sigla s.r.l. in data 18.07.2014 (rata mensile € 180,00) per originari € 12.929,53, capitale lordo mutuato € 21.600,00. Il debito residuo precisato dal creditore alla data del 31.01.2023 è pari ad € 19.740,00; con conteggio per estinzione anticipata alla data del 31.01.2023 di € 13.893,32 considerato l'intervenuto pagamento delle ulteriori rate fino a maggio 2023, il debito residuo in linea capitale risulta pari ad € 13.141,32.

- **Regione Lazio:** l'Ente, in esito alla comunicazione effettuata dal sottoscritto gestore di attivazione della presente procedura ha comunicato l'omesso pagamento del bollo auto periodo tributario 09/22-08/23. Debito residuo € 138,20. Nella tabella che segue vengono riassunte le esposizioni debitorie distinte per masse; ai fini della formazione delle singole masse passive, le posizioni per le quali risultano obbligati entrambi i coniugi (sia in qualità di sottoscrittori che di garanti o fidejussori) sono state attribuite, al fine di evitare duplicazioni, al solo richiedente il finanziamento ai fini dell'esposizione evidenziando la natura solidale della relativa obbligazione.

*Nella tabella che segue vengono riassunte le esposizioni debitorie distinte per masse; ai fini della formazione delle singole masse passive, le posizioni per le quali risultano obbligati entrambi i coniugi (sia in qualità di sottoscrittori che di garanti o fidejussori) sono state attribuite, al fine di evitare duplicazioni, al solo richiedente il finanziamento ai fini dell'esposizione evidenziando la natura solidale della relativa obbligazione.*

Credito ri privilegiati			
		<b>TESTA</b>	<b>RIPA</b>





Avv. Angela Antonilli  
 Patrocinante in Cassazione  
 Via Mazzaroppi, 5  
 03043 Cassino (FR)  
 Pec.: avv.angela.antonilli@pec.it

	BNL mutuo fondiario	(fideiussore e datore di ipoteca)	86.573,82	86.573,82	
	ADER		1.538,05	=	1.538,05
	REGIONE LAZIO		=	138,20	138,20
	<b>TOTALE PRIVILEGIATI</b>		<b>1.538,02</b>	<b>86.712,02</b>	<b>88.250,04</b>
Creditori chirografari	Axactor Italy spa (concessionaria Agos Ducato spa)		21.232,55	(garante)	21.232,55
	Revalue s.p.a. (Concessionaria Santander)		12.558,00	(coobbligata)	12.558,00
	Avvera spa		37.300,00	19.740,00	57.040,00
	Cofidis spa		4.025,00*	=	4.000,00*
	BNL scoperto c/c		1.520,85	(cointestataria)	1.520,85
	<b>Totale chirografari</b>		<b>76.636,40</b>	<b>19.740,00</b>	<b>96.376,40</b>
	<b>Totale generale singole posizioni</b>		<b>78.174,42</b>	<b>106.452,02</b>	<b>184.626,44</b>
	<b>Totale debiti nucleo familiare</b>		<b>€ 184.626,44</b>		

\*da rimodulare in base ai pagamenti effettuati

Pertanto la situazione debitoria è pari ad **€ 184.626,44**.

### 3. Motivi del sovra indebitamento – condotta incolpevole dei ricorrenti

I motivi del sovra indebitamento sono stati i seguenti: motivi di salute che hanno colpito il sig. Testa con patologie molto gravi e conseguente dispendio economico: in particolare nel 1993 subì il primo intervento chirurgico per esportazione di ernia discale L4-L5 destra. Nel 2010 è stato sottoposto a decompressione e stabilizzazione lombare. Nel maggio 2017 fu sottoposto a laminectomia per ernia discale L 5-S1. Fu diagnosticata cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale già trattata con cardioversione nel 2014. Diminuzione del visus bilaterale, riscontro di nevo stabile il OD. Ipoacusia bilaterale con labirintite. A settembre 2019 subocclusione intestinale in esiti di emicolectomia sinistra laparoscopica con ileostomia di protezione, successivamente rimossa, per malattia diverticolare del sigma e del colon discendente, in data 13//11/2019 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di chiusura di ileostomia.

Le **spese mediche (doc.ti 14-15) conseguenti ai gravi problemi di salute di cui il sig. Testa**, già soffriva da tempo, e per i quali è stato sottoposto a diversi ed importanti interventi chirurgici, come sopra evidenziato. Per tutte le patologie nel 2017 al sig. Testa è stata riconosciuta una percentuale d'invalidità del 100% e successivamente, nel 2019, la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap ha riconosciuto il sig. Testa portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 05.02.1992 n. 104.



Avv. Angela Antonilli  
 Patrocinante in Cassazione  
 Via Mazzaroppi, 5  
 03043 Cassino (FR)  
 Pec.: avv.angela.antonilli@pec.it

Ha inciso molto anche la rata del mutuo particolarmente **alta e crescente** infatti il rimborso del suddetto mutuo è disciplinato alla voce “modalità di rimborso” del documento di sintesi allegato al contratto e prevede la corresponsione di rate posticipate mensili di importo prestabilito, crescenti, come di seguito specificato: - € 1.155,53 per il primo periodo di cinque anni decorrente dalla scadenza del 31.08.2011 fino a quella del 31.07.2016; - € 1.230,64 per il secondo periodo di cinque anni decorrente dalla scadenza del 31.08.2016 fino a quella del 31.07.2021; - € 1.310,63 per il terzo periodo di cinque anni decorrente dalla scadenza del 31.08.2021 fino a quella del 31.07.2026; - € 1.395,82 per il quarto periodo di cinque anni decorrente dalla scadenza del 31.08.2026 fino alla scadenza massima prevista di 25 anni.

I coniugi sono sempre riusciti ad onorare regolarmente il suddetto il contratto alle scadenze prestabilite unitamente alle rate di alcuni altri finanziamenti che gli stessi hanno sottoscritto nel corso degli anni per soddisfare le esigenze della famiglia, pagare la onerosa rata del mutuo e, per aiutare il figlio Vincenzo il quale con il proprio nucleo familiare (moglie e due figli) vive a Milano ed ha attraversato periodi con grosse difficoltà economiche.

Pertanto i ricorrenti hanno inizialmente assunto le obbligazioni di pagamento con l'intento di adempiere, successivamente, tuttavia a causa dei problemi suddetti, non sono più riusciti a sostenere il peso dei finanziamenti contratti.

Ciò ha determinato la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, contratti dai ricorrenti per necessità, al fine cioè di liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti ed insostenibili e vista come unica soluzione per acquisire liquidità necessaria a ripianare l'esposizione debitoria pregressa.

Nel caso in oggetto il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché i ricorrenti hanno agito non con grave negligenza o imperizia, ma per necessità e con la prospettiva di poter adempiere.

Chiaramente il giudizio di meritevolezza non prescinde da un bilanciamento delle diverse posizioni tra gli istituti finanziari ed i consumatori.

Infatti sono proprio di Istituti di credito a dover valutare il merito creditizio dei propri clienti, e così non è stato, come confermato nella relazione del gestore della crisi e al punto 6 del presente atto.

#### 4. La situazione reddituale dei ricorrenti è la seguente (doc. 16):

Testa Bruno		
DICHIARAZIONE	ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO
730 ANNO 2020	2019	€ 33.787,00
730 ANNO 2021	2020	€ 33.857,00
730 ANNO 2021	2021	€ 33.875,00

RIPA CHIARINA		
DICHIARAZIONE	Anno di riferimento	reddito
Cud 2020	2019	€ 18.373,00
Cud 2021	2020	€ 14.042,00
730 2022	2021	€ 14.072,00



Avv. Angela Antonilli  
 Patrocinante in Cassazione  
 Via Mazzaroppi, 5  
 03043 Cassino (FR)  
 Pec.: avv.angela.antonilli@pec.it

Ultime tre mensilità		
	Pensione Testa	Pensione Ripa
Dicembre 2022	€ 1.602,97	€ 782,71
Gennaio 2023	€ 1.544,70	€ 817,22
Febbraio 2023	€ 1.552,66	€ 820,19
Totale nucleo familiare	€ 2.373,00 circa	

Pertanto attualmente i ricorrenti a fronte di un'entrata pari ad € 2.423,00 si ritrovano a sostenere esborsi mensili per i prestiti contratti pari complessivamente ad € 2.304,63:

CREDITORE	RATA MENSILE
BNL SPA (creditore ipotecario)	€ 1.310,63
Revalue spa ultima cessionaria Santander spa	€ 138,00
Avvera spa (75588)	€ 373,00
Avvera (97984)	€ 188,00
Axactor cessionaria di Agos Ducato spa	€ 120,00
Cofidis	€ 175,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.304,63</b>

Si evidenzia quindi l'insostenibilità degli esborsi mensili da parte dei ricorrenti, con conseguente sovra indebitamento.

I ricorrenti, pertanto, risultano versare in stato di sovra indebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del citato decreto legislativo ovvero *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, delle star-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza* intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

## 5. SPESE MEDIE MENSILI E PATRIMONIO

Di seguito sono indicate le spese necessarie per il sostentamento dei ricorrenti debitamente documentate (doc.ti da 17 a 22):

Utenze (gas, luce, acqua, telefono)	€ 350,00
Spesa alimentare	€ 700,00
Carburante, assicurazione e bollo	€ 150,00
Varie	€ 250,00
Spese mediche	€ 150,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.600,00</b>

Attualmente il sig. **Testa Bruno** ha un reddito da pensione mensile lordo pari ad € 2.641,22 e netta pari ad € 1.552,66 a febbraio 2023 (doc.ti da 26 a 28).

Il sig. Bruno Testa è proprietario:





Avv. Angela Antonilli  
 Patrocinante in Cassazione  
 Via Mazzaroppi, 5  
 03043 Cassino (FR)  
 Pec.: avv.angela.antonilli@pec.it

- a. dell'immobile (ipotecato dalla Banca 1) che rappresenta l'unico immobile ed adibito ad abitazione degli istanti censito al catasto fabbricati di Pontecorvo (FR) al foglio 38 mapp. 481 sub 1(doc. 29); il cui valore è stato stimato in € 110.000,00 (doc. 30)
- b. di 2/6 di un garage censito al catasto fabbricati categ. C2 al foglio 38 particella 481 sub 4 (doc. 31);
- c. di 2/6 di un garage censito al catasto fabbricati categ. C2 al foglio 38 particella 481 sub 5;
- d. di 1/3 di un garage censito al catasto fabbricati categ. C2 al foglio 38 particella 481 sub 7;
- e. di 1/3 di un locale censito al catasto fabbricati categ. F/1 al foglio 38 particella 481 sub 8;
- f. intestatario di un c/c presso la BNL con un saldo al 30/06/2022 pari ad € 1.506,85;
- g. intestatario di un'autovettura Volkswagen 3 c del 2010 targata EC667RY.

La sig.ra **Chiarina Ripa** un reddito mensile lordo da pensione pari ad € 1.166,13 e netto pari ad € 820,19 a febbraio 2023 (doc. ti da 23 a 25).

ed è intestataria:

- i. libretto on line con saldo contabile al 13/07/2022 di € 495,83 conto corrente cointestato Testa/Ripa acceso presso la Banca Popolare del Cassinate con saldo contabile al 27/03/2023 di € - 3.541,33 (trattasi del conto corrente dove vengono accreditate le pensioni).
- ii. macchina targata BN544WY Fiat Lancia Y intestata alla sig.ra Ripa (doc. 32), che deve essere oggetto di riparazione con spese pari ad € 2.835,00 (come da preventivo che si allega doc. 33) e che peraltro è prevalentemente usata dalla figlia.

## 6. MERITO CREDITIZIO

Come evidenziato anche dalla Professionista *Occ ai fini della determinazione del merito creditizio di un consumatore, in ossequio al disposto di cui all'art. 68, comma 3, CCII, occorre verificare se il finanziatore ha tenuto conto al momento dell'erogazione del credito delle effettive capacità reddituali del debitore, con deduzione dal reddito disponibile di un importo minimo necessario al proprio dignitoso mantenimento. Per la verifica del rispetto del merito creditizio da parte degli istituti finanziari nel foglio di calcolo utilizzato si è tenuto conto di quanto richiesto dalla normativa per la sua quantificazione, ovvero:*

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it);
- scala di equivalenza ISEE pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.  assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Nel caso in oggetto la professionista alle pagg. 16 e ss. della relazione, per ciascun finanziamento contratto dai ricorrenti ha rilevato una sproporzione tra quanto era opportuno erogare e quanto effettivamente erogato, evidenziando la non corretta valutazione del merito creditizio da parte delle società finanziatrici.



Avv. Angela Antonilli  
 Patrocinante in Cassazione  
 Via Mazzaroppi, 5  
 03043 Cassino (FR)

Pec.: avv.angela.antonilli@pec.it

Concludendo che all'esito delle verifiche effettuate dei documenti esaminati risulta che successivamente alla sottoscrizione del mutuo ipotecario BNL del 2011, i finanziamenti concessi dagli odierni creditori intestati ai coniugi Testa e Ripa sono stati erogati in periodi nei quali il loro merito creditizio avrebbe dovuto indurre il finanziatore qualificato a negare l'erogazione e troverà, pertanto, applicazione l'art. 69, comma 2, D. Lgs. 14/2019 secondo cui il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento - ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che abbia violato i principi di cui al citato articolo 124-bis del Testo Unico Bancario - non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

## 7. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

I ricorrenti si impegnano a mettere a disposizione dell'intero ceto creditorio, a seguito dell'interruzione delle trattenute, l'importo mensile di € 1.300,00 che rappresenta, in caso di omologa, circa il 45% del reddito mensile percepito dall'intero nucleo familiare, per una durata di n. 89 mensilità; pertanto, a fronte di un'esposizione dell'intero nucleo familiare pari ad € 184.626,44, (€ 165.782,42 tenendo conto degli ulteriori pagamenti effettuati fino a maggio 2023), i ricorrenti offrono il pagamento dell'importo di € 111.005,96, oltre il compenso al gestore OCC, con una percentuale di soddisfacimento di circa il 60% dell'intero debito, secondo le percentuali di seguito individuate:

- 100% del debito residuo in linea capitale all'ipotecario;
- 70% ai creditori privilegiati non essendovi beni mobili da liquidare su cui insistono i relativi privilegi;
- 30% del debito residuo in linea capitale ai creditori chirografari:

CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	IMPORTO RESIDUO DA PAGARE	% SODDISFO	IMPORTO DA PAGARE CON IL PIANO
<b>CREDITORI IN PREDEDUZIONE</b>				
DOTT.SSA ALTALENA ELIANA	Attestatore OCC	€ 4.502,42	100%	€ 4.502,42
<b>TOTALE PREDEDUZIONE</b>		<b>€ 4.502,42</b>		
<b>CREDITORI PRIVILEGIATI Testa e Ripa</b>				
BNL SPA (creditore ipotecario)	€ 209.090,29 mutuo ipotecario	€ 86.573,00	100%	<b>€ 86.573,00</b>
<b>CREDITORI PRIVILEGIATI TESTA</b>				
Agenzia delle Entrate riscossione	€ 1.538,05 tributi	€ 1.538,05	70%	€ 1.076,63
<b>CREDITORI PRIVILEGIATI RIPA</b>				
Regione Lazio	bollo auto	€ 138,20	70%	€ 97,00
<b>CREDITORI CHIROGRAFARI TESTA</b>				
Santander Consumer Bank SPA (Revalue)	€ 24.242,30 (prestito)	€ 12.006,00	30%	€ 3.601,80



Avv. Angela Antonilli  
 Patrocinante in Cassazione  
 Via Mazzaroppi, 5  
 03043 Cassino (FR)  
 Pec.: avv.angela.antonilli@pec.it

Avvera spa (75588)	€ 44.760,00 (cessione del quinto)	€ 26.202,63	30%	€ 7.860,80
Agos Ducato spa (Axactor)	€ 47.908,00 prestito	€ 20.632,55	30%	€ 6.189,76
Cofidis	€ 5.000,00	€ 4.025,00*	30%	€ 1.207,50
Banca BNL	Scoperto c/c	€ 1.520,85	30%	€ 456,00
<b>Tot. Chirografari Testa</b>		<b>€ 64.387,03</b>		<b>€ 19.316,11</b>
<b>CREDITORI CHIROGRAFARI RIPA</b>				
Avvera spa (115467)	€ 21.720,00 Cessione del quinto	€ 13.141,32	30%	€ 3.942,40
<b>Tot. Chirog. Ripa</b>		<b>€ 13.141,32</b>		<b>3.942,40</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>360.419,91</b>	<b>€ 170.280,84</b>		<b>115.508,38</b>

\*da rivalutare in base ai pagamenti effettuati in caso di omologa

## 8. SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

Tale soluzione proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria posto che il valore dell'immobile di residenza degli istanti è pari ad € 110.000,00.

I ricorrenti hanno depositato in atti perizia estimativa aggiornata a firma del geom. Giuseppe Carnevale con studio in via S. Giovanni Battista n. 33, Pontecorvo (FR), iscritto al Collegio Professionale dei Geometri della provincia di Frosinone al n. 1617, redatta da in data 28.07.2022 il quale, a seguito di stima comparativa per beni simili, ha stimato il valore commerciale dell'immobile in € 110.000,00 (doc. 30).

Invece le quote di cui il sig. Testa è titolare rispetto a garage, che fanno parte sempre della particella suddetta, hanno valore esiguo perché in comproprietà con altri soggetti e quindi difficilmente vendibili.

Pertanto qualora l'immobile ipotecato venisse venduto all'asta, si potrebbe ricavare in una ipotesi favorevole, l'importo di € 82.500,00, pari all'offerta minima presentabile in relazione al suddetto prezzo base. A quanto rilevato deve aggiungersi la crisi del mercato immobiliare e la congiuntura economica, che comporta la probabile vendita all'asta al secondo o al terzo esperimento, con sostanziale dimezzamento del prezzo iniziale di stima. Oltretutto la liquidazione del patrimonio non comprende ciò che il debitore guadagna con il pensionamento, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia, inoltre con l'eventuale vendita dell'immobile il fabbisogno della famiglia del ricorrente aumenterebbe in quanto necessiterebbe di un alloggio in cui abitare con un canone da pagare mensilmente.

La presente proposta, pertanto, pur prevedendo il pagamento parziale del debito, assicura una vita dignitosa dei ricorrenti e una percentuale di soddisfazione presumibilmente non inferiore a quella che i creditori otterrebbero in caso di liquidazione, rispettando le legittime clausole di prelazione sul presupposto che l'art. 67, comma 4, CCII consente la possibilità di una soddisfazione equivalente al valore di mercato attribuibile ai beni in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato.

Tutto ciò premesso i coniugi Testa Bruno e Ripa Chiarina, come sopra rappresentati e difesi



Avv. Angela Antonilli  
 Patrocinante in Cassazione  
 Via Mazzaroppi, 5  
 03043 Cassino (FR)  
 Pec.: avv.angela.antonilli@pec.it

## RICORRONO

All'On.le Tribunale di Cassino, in persona del designando Giudice Delegato, affinché:

- a. svolte le formalità di rito, Voglia ammettere i sig.ri Testa Bruno e Ripa Chiarina alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 D.Lgs 14/2019, disponendo l'adozione delle forme pubblicitarie richieste dall'art. 70, comma 1, CCI.
- b. Disponga le misure protettive consistenti nella sospensione e nell'inibizione di iniziative esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti come specificatamente richiesto ex art. 70, comma 4, CCI ed in seguito alla relazione dell'OCC ex art. 70, comma 6 CCI, ovvero disponga le misure che riterrà idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- c. disponga altresì l'interruzione delle trattenute (cessioni del quinto Avvera spa);
- d. fissi l'udienza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Si producono i seguenti documenti:

1. proposta;
2. nomina Gestore;
3. relazione OCC;
4. documentazione medica;
5. crif Ripa;
6. crif Testa;
7. contratto di mutuo;
8. contratto Cofidis;
9. contratto Axactor;
10. contratto Revalue;
11. contratto Avvera Testa;
12. estratto di ruolo;
13. contratto Avvera Ripa;
14. spese mediche;
15. spese mediche;
16. redditi;
17. ass. auto Ripa;
18. ass. auto Testa;
19. aci auto Testa;
20. Enel 2021 22;
21. Tari;
22. Acea;
23. Ced Ripa gennaio 2023;
24. Ced Ripa febbraio 2023;
25. Ced Ripa dic 2022;
26. Ced. Teta genn 2023;
27. Ced Testa febb 2023;
28. Ced Testa dic 2022;
29. Visura abitazione;
30. Stima immobile;
31. Visure quote proprietà;
32. Carta circolazione auto Ripa;
33. Preventivo riparazione;



Avv. Angela Antonilli  
 Patrocinante in Cassazione  
 Via Mazzaroppi, 5  
 03043 Cassino (FR)  
 Pec.: avv.angela.antonilli@pec.it  
 34. Sospensione rate mutuo.

Con espressa riserva di modificare e/o integrare il piano, produrre ulteriore documentazione ove risulti necessaria per la definizione del presente procedimento. Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/02 il contributo unificato da versare per la presente procedura è pari ad € 98,00.

Cassino, 09/06/2023

**Avv. Angela Antonilli**

**Per ratifica, accettazione e conferma  
 f.to  
 Bruno Testa**

**Chiarina Ripa**

*per autentica*  
**Avv. Angela Antonilli**

### PROCURA ALLE LITI

I sottoscritti coniugi sig.ri Bruno Testa (C.F.: TSTBRN46T26G838F), nato a Pontecorvo (FR) il 26/12/1946, e Chiarina Ripa (C.F.: RPICRN52D68G838D) nata a Pontecorvo (FR) il 28/04/1952 entrambi residenti in Pontecorvo (FR) alla Via Tre Fontane, 2, delegano l'Avv. Angela Antonilli, cod. fisc.: NTNNG76A43E335E, pec.: avv.angela.antonilli@pec.it, a rappresentarli e difenderli in ogni fase e grado del presente procedimento innanzi al Tribunale di Cassino, sez. fallimentare, per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti, anche nella fase dell'esecuzione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, quietanzare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. Angela Antonilli (C.F.: NTNNG76A43E335E), sito in Cassino (FR) 03043, Via Mazzaroppi, 5-7, pec.: [avv.angela.antonilli@pec.it](mailto:avv.angela.antonilli@pec.it). Dichiarano di essere informati, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiarano di essere informati, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere informati che i loro dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto.

Cassino, 11/07/2022

F.to  
 BrunoTesta  
 ChiarinaRipa

Visto per autentica  
 f.to  
 Avv. Angela Antonilli

